ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO

Art. 16

Per l'esecuzione degli interventi previsti nel presente titolo, il comune puo' far ricorso all'espropriazione ovvero puo' sostituirsi, mediante l'occupazione temporanea degli immobili, ai proprietari interessati, quando gli stessi abbiano omesso di aderire entro sessanta giorni all'invito all'uopo ad essi rivolto dal sindaco. Nel caso in cui l'immobile sul quale e' stato effettuato l'intervento venga restituito al proprietario non e' dovuto alcun indennizzo per l'occupazione temporanea.

Versione in vigore dal 7 ottobre 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto
Estremi	Decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552
Titolo	II — Interventi per il centro storico di Ancona
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-delle/art-16/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it